tori, talune modalità d'applicazione dell'aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento nel settore della frutta a guscio e delle carrube, assoggettando a condizioni più restrittive le richieste presentate dagli operatori economici per ottenere la modifica di detti progetti, durante la loro esecuzione, per fruire delle quote annuali di aiuti e per riscuotere anticipi sugli stessi, non tocca individualmente le organizzazioni di produttori i cui progetti sono stati approvati prima della sua adozione.

Infatti, dal momento che non tocca specificamente dette organizzazioni, non contiene alcun elemento concreto che consenta di concludere che i provvedimenti in questione sarebbero stati adottati specificamente tenendo conto dei loro progetti e si applica in modo identico a tutte le organizzazioni di produttori, indipendentemente dalla data di approvazione dei loro progetti, esso si rivolge, in termini astratti e generali, a categorie di persone indeterminate esso si applica a situazioni determinate oggettivamente.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-213/91 *

I — Antefatti e normativa pertinente

1. L'Abertal e le altre ricorrenti sono organizzazioni di produttori spagnoli nel settore della frutta a guscio e delle carrube.

2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 789, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 85, pag. 3), ha inserito il titolo II bis in detto regolamento del 18 maggio 1972, n. 1035 (GU L 118, pag. 1), poi modificato.

3. Il titolo II bis del regolamento n. 1035/72 prevede talune misure di aiuto nel settore della frutta a guscio e delle carrube che, secondo il preambolo del regolamento n. 789/89, mirano a far fronte alla debolezza strutturale del mercato di detti prodotti, che ha messo in luce una notevole inadeguatezza alle esigenze tecniche e commerciali tanto per quel che riguarda le condizioni tecniche di produzione, caratterizzate dalla molteplicità di piccole aziende e da una scarsissima meccanizzazione, quanto per quel che riguarda le condizioni di vendita.

4. Le misure di aiuto contemplate offrono, in particolare, un aiuto supplementare forfettario alle organizzazioni di produttori onde promuovere la loro costituzione (art. 14 ter

* Lingua processuale: lo spagnolo.

del regolamento n. 1035/72), un aiuto specifico alle stesse organizzazioni per la costituzione di fondi di gestione (art. 14 quater del regolamento n. 1035/72) e, infine, un aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità nonché della vendita, presentati da dette organizzazioni di produttori ed approvati dalle autorità nazionali (art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72).

5. I progetti di miglioramento contemplati da quest'ultima disposizione hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione mediante una riconversione varietale ed un miglioramento delle colture su superfici di coltura omogenea e non dispersa, nonché, se del caso, il miglioramento della vendita dei prodotti.

6. Conformemente all'art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72, i progetti di miglioramento approvati fruiscono, per la loro realizzazione, di un aiuto comunitario del 45% se il loro finanziamento è a carico delle organizzazioni di produttori fino al 45% ed è a carico dello Stato membro per il 10%. L'aiuto comunitario nonché il contributo dello Stato membro sono limitati e versati sull'arco di dieci anni.

7. Le condizioni prescritte per l'approvazione dei progetti di miglioramento nonché, tra l'altro, le modalità di versamento dell'aiuto per la realizzazione dei progetti sono state stabilite dal regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1989, n. 2159, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento n. 1035/72 (GU L 207, pag. 19). Detto regolamento della Commissione ha costituito oggetto di una prima modifica ad opera del regolamento (CEE) della Commissione 13 novembre 1989, n. 3403 (GU L 328, pag. 23). Quest'ultimo regolamento ha istituito la possibilità di ottenere anticipi sugli aiuti relativi alla realizzazione dei progetti di miglioramento.

8. Il regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1991, n. 1304, recante la seconda modifica del regolamento n. 2159/89 apporta con l'art. 1 talune modifiche alle disposizioni del regolamento n. 2159/89, nella versione modificata, modifiche che le ricorrenti, in quanto organizzazioni di produttori che dispongono di progetti di miglioramento approvati e in via di realizzazione, ritengono viziate da illegittimità nei loro confronti.

9. In primo luogo, il regolamento litigioso modifica l'art. 8, n. 4, del regolamento 2159/89, disposizione che riguarda le richieste di modifica dei progetti già approvati. Dette domande di modifica, giustificate da motivi tecnici e dal desiderio di aumentare l'area contemplata dal progetto, in particolare a seguito dell'aumento delle adesioni di produttori, doveva costituire oggetto di una decisione dell'autorità nazionale competente secondo le stesse modalità applicabili per l'approvazione iniziale del progetto di miglioramento. In virtù della disposizione modificata, una richiesta di modifica di un progetto già approvato, motivata dal desiderio di aumentare l'area del progetto, può venire presentata una sola volta e solo a decorrere dal quarto anno successivo all'approvazione del progetto. Questo termine deve, secondo il preambolo del regolamento litigioso, consentire di valutare la stabilità

dell'organizzazione in questione e fare il punto del grado di realizzazione del suo progetto di miglioramento.

10. In secondo luogo, il regolamento litigioso modifica l'art. 19 del regolamento n. 2159/89 concernente il versamento dell'aiuto comunitario relativo ai progetti di miglioramento. Per fruire di questo aiuto, le organizzazioni destinatarie presentano, alla scadenza di ciascun periodo annuale di esecuzione del progetto, una domanda all'autorità nazionale incaricata di versare l'aiuto. Le richieste d'aiuto devono essere accompagnate dalle fatture e da tutte le altre pezze giustificative dei lavori eseguiti. Con la nuova modifica, si precisa che le domande d'aiuto devono comprendere tutti gli elementi necessari all'identificazione geografica della parte del frutteto interessata da ciascun tipo di lavori eseguiti e che le fatture e pezze giustificative devono contenere il riferimento preciso alla parte di frutteto che costituisce oggetto dei lavori in questione. Queste precisazioni devono, secondo il preambolo del regolamento litigioso, consentire di seguire e di controllare l'andamento della realizzazione dei lavori su tutta l'area del frutteto interessata dal progetto di miglioramento.

11. In terzo luogo, il regolamento litigioso modifica l'art. 22 bis, n. 3, del regolamento n. 2159/89, disposizione concernente gli anticipi sull'aiuto annuo relativo alla realizzazione dei progetti di miglioramento. Il massimale dell'anticipo, che era stabilito all'80% della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità al costo annuo d'esecuzione preventivato, è stato ridotto al 50% della partecipazione finanziaria annua della Comunità, mentre il versamento dell'anticipo è stato subordinato al versamento effettivo del 50% del contributo dello Stato membro. Per ottenere l'anticipo, le organizzazioni destinatarie producono la prova che è stata iniziata la parte di esecuzione del progetto prevista per l'anno in questione. Detta prova doveva vertere almeno sul 20% del costo annuo preventivato, ma il regolamento litigioso aumenta detta percentuale al 50% almeno. Infine, secondo la disposizione modificata, non si possono corrispondere anticipi prima che sia stato effettuato l'intero pagamento della quota annua precedente alle condizioni previste, in particolare, dall'art. 19 di cui sopra del regolamento n. 2159/89 modificato. Le modifiche così apportate alle modalità di versamento degli anticipi mirano, secondo il preambolo del regolamento litigioso, a garantire un buon impiego dei fondi comunitari.

12. Conformemente all'art. 2 del regolamento n. 1304/91, dette modifiche sono entrate in vigore il 21 maggio 1991.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

1. Il ricorso promosso dall'Abertal SAT Ltda e da diciotto altre organizzazioni di produttori spagnoli di frutta a guscio e di carrube è stato registrato nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1991.

2. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1991, le ricorrenti hanno presentato una domanda di procedimento urgente per ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1 del regolamento n. 1304/91 finché la Corte si sia pronunciata sul merito della causa.

Detta richiesta è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 1991.

3. Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1991, l'Agrupación de Productores de Almendra del Mediterraneo, Sociedad Cooperativa, una delle ricorrenti, ha comunicato alla Corte di rinunciare agli atti.

Con ordinanza del 17 gennaio 1992, il Presidente della Corte ha disposto che il nome di Agrupación de Productores de Almendra del Mediterraneo, Sociedad Cooperativa, fosse cancellato dall'elenco delle ricorrenti nella causa C-213/91 e che le spese inerenti al ricorso promosso dalla Agrupación de Productores de Almendra del Mediterraneo restassero a carico della rinunciataria.

4. *L'Abertal e le altre ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

— annullare l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91,

— condannare alle spese la Commissione.

5. Con atto depositato in cancelleria della Corte il 23 ottobre 1991, la *Commissione* convenuta conclude, in virtù dell'art. 21, n. 1, del regolamento di procedura, che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il presente ricorso,

— porre le spese a carico delle ricorrenti.

6. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1991 *l'Abertal e le altre ricorrenti* concludono che piaccia alla Corte:

— dichiarare ricevibile il ricorso delle ricorrenti nella causa C-213/91,

— condannare alle spese la Commissione.

7. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Corte ha invitato le ricorrenti a concentrare le loro memorie sui punti concreti che, a loro giudizio, consentono di considerarle toccate individualmente dagli atti impugnati.

III — I motivi e gli argomenti delle parti

1. La *Commissione*, convenuta nella causa principale e ricorrente in sede di eccezione, sostiene che il ricorso proposto dall'Abertal e dalle altre ricorrenti è irricevibile, in quanto le ricorrenti non sono né direttamente né individualmente toccate dal regolamento impugnato.

A questo proposito, la Commissione sostiene anzitutto che la Corte non è competente a conoscere del presente ricorso d'annulla-

mento, in quanto il regime di aiuti in questione è gestito dagli Stati membri e il regolamento impugnato può ledere le ricorrenti solo in quanto è stato applicato mediante atti individuali adottati dalle autorità nazionali interessate, che quindi darebbero luogo ad un contenzioso unicamente nazionale.

La Commissione sostiene poi che il regolamento impugnato non tocca individualmente le ricorrenti ma ha una portata generale in quanto si applica, in virtù di criteri obiettivi, a categorie di persone considerate in maniera astratta. Infatti detto regolamento sarebbe applicabile a tutte le organizzazioni di produttori riconosciute e i cui progetti saranno approvati in futuro, data la loro unica qualità obiettiva di organizzazione di produttori che soddisfa le condizioni definite dalla disciplina comunitaria. Inoltre, nella fattispecie non ci sarebbe alcun nesso causale tra la situazione dei presenti destinatari dell'atto e le misure contestate, che sono state adottate al solo scopo di migliorare la gestione del regime degli aiuti e di colmare le lacune che la pratica aveva messo in luce.

2. *L'Abertal e le altre ricorrenti* sostengono invece che, da un lato, la loro situazione è direttamente toccata dal regolamento impugnato, giacché le autorità nazionali non dispongono di alcuna discrezionalità per l'applicazione delle disposizioni contestate.

Le ricorrenti osservano che, d'altro canto, sono toccate individualmente dal regolamento impugnato. Infatti, le organizzazioni di produttori nel settore interessato sarebbero state create specialmente per la messa in atto della regolamentazione comunitaria. Inoltre, le ricorrenti, come titolari dei progetti approvati prima dell'adozione del regolamento impugnato, avrebbero assunto un preciso atteggiamento prima di una certa data, il che le contraddistinguerebbe rispetto a qualsiasi altra persona. Costituirebbero perciò una cerchia di operatori ben determinata la cui identità sarebbe stata nota alle autorità comunitarie tramite la presentazione dei progetti. Inoltre, gli emendamenti apportati dalla normativa impugnata al regime degli aiuti, che d'altro canto si risolvono in una modifica unilaterale da parte della Commissione del contratto stipulato con le ricorrenti conformemente alla precedente disciplina, sarebbero stati dettati dalla situazione delle ricorrenti, poiché la Commissione intendeva ridurre il costo dell'operazione a causa del numero di organizzazioni di produttori costituitesi e dell'entità degli aiuti richiesti. Così stando le cose, il regolamento n. 1304/91 avrebbe per oggetto e per effetto una lesione individuale delle organizzazioni ricorrenti.

F. A. Schockweiler

giudice relatore